

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3295/82 DELLA COMMISSIONE**

**dell'8 dicembre 1982**

**che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1717/82 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3239/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1717/82 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato per il melasso nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 44.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 340 del 2. 12. 1982, pag. 28.

**ALLEGATO**

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,01